



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **6 novembre 2019**

Corrispettivi e distributori automatici che non incassano denaro direttamente

La risposta dell'AE all'interpello 413 dell'11 ottobre 2019.

Il quesito è stato posto da esercente palestre i cui distributori automatici funzionano tramite un piano di ricarica o in abbonamento, **in buona sostanza l'incasso di denaro avviene alla *reception* della palestra.**

L'AE ricorda il tessuto normativo di tali distributori ricordando che dal **1° aprile 2007** "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ... **sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici**".

Per tale previsione è stato emanato il provvedimento 30 giugno 2016 che rinomina i distributori automatici come **vending machine** definendoli come: "apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo" la stessa è costituita da una o più periferiche di pagamento che controllano uno o più apparecchi erogatori, è considerata **vending machine** anche "la cosiddetta "torre di ricarica", apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una "chiavetta" o altro apparecchio mobile, per l'erogazione di beni e servizi".

Nel caso prospettato il distributore non è predisposto per accettare il pagamento che avviene alla *reception* della palestra, ebbene ciò non è compatibile con la definizione di **vending machine** vista l'assenza di periferiche di pagamento. Il distributore non incassando alcunché nulla può trasmettere. Le somme incassate dalle palestre sono documentate mediante l'emissione di ricevute, che vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica dei clienti. Ne discende la corretta certificazione dei corrispettivi indipendentemente dagli obblighi di censimento, di memorizzazione e di trasmissione delle informazioni ai quali sono soggette macchine distributrici.

Si consideri che "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo", ne discende che la palestra emettendo una ricevuta fiscale all'atto del pagamento assolve i propri compiti e che i distributori automatici lì posti non sono tenuti alla normativa di riferimento.

L'AE ricorda che dal **1° gennaio 2020**, stante il volume di affari della palestra, la certificazione dei corrispettivi è perseguita mediante la trasmissione telematica sostitutiva dei precedenti adempimenti.

